



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI**

*per conoscenza:*

**CIRCOLARE N. 3654 /C**

**ALL'UNIONCAMERE**  
Piazza Sallustio, 21  
**00187 ROMA**

**Oggetto: decreto ministeriale 13 luglio 2012 recante: “Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995 n. 581 e adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7 convertito con legge 2 aprile 2007 n.40.**

---

A seguito delle novità normative sopraggiunte nell’ultimo biennio si è reso necessario intervenire, con opportuni adeguamenti, sui modelli di certificato che rilasciano le Camere di commercio e che, a norma dell’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995 n. 581, il Ministro dello Sviluppo economico adotta con proprio decreto.

Il nuovo decreto 13 luglio 2012 apporta modifiche ai modelli di rilascio dei certificati del registro delle imprese approvati da ultimo con D.M. del 23 marzo 2010 pubblicato sulla G.U. del 3 aprile 2010, n. 78.

Le novità legislative legislative che riguardano disciplina di settore e che sono state recepite negli allegati concernono nuovi oneri o semplificazioni per le procedure che il legislatore ha introdotto per favorire la tutela del mondo delle imprese e lo sviluppo delle attività economiche.

Esponiamo di seguito i singoli interventi operati nei modelli di certificati con la relativa base normativa.

○ I commi 2 bis e 2 ter dell’art.42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n.122, recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, hanno apportato modifiche alla disciplina dei contratti di rete. Il comma 2 bis ha definito i requisiti dell’istituto ed il successivo comma 2 ter ha previsto che “ *il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando inizia a decorrere da quando è*



stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari". Conseguentemente si propone di inserire una voce aggiuntiva ai certificati inerenti le imprese secondo una individuazione soggettiva degli estremi del contratto, relativa cioè alle singole imprese, dai quali risultino gli estremi del contratto di rete cui le stesse aderiscono. Si tratta dei certificati di : ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA; ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE IMPRESE SOCIALI; ANAGRAFICO; ISCRIZIONE DEI POTERI PERSONALI. Nei modelli l'indicazione è stata inserita nella parte dedicata alle : INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO.

Inoltre è stata prevista l'indicazione del contratto di rete anche nel modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE – nella parte relativa alle: INFORMAZIONI SULLO STATUTO.

Si è provveduto, poi, secondo un criterio oggettivo a predisporre *ex novo* la certificazione specifica per il contratto di rete attraverso la creazione del CERTIFICATO DEL CONTRATTO DI RETE dal quale risultano i dati identificativi del contratto e l'elenco delle imprese partecipanti. Infine è stato predisposto un modello di CERTIFICATO STORICO DEL CONTRATTO DI RETE.

○ Il comma 6 dell'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 prevede che in caso di fallimento il curatore comunichi al Registro delle imprese *"i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale"*.

In attuazione di tale disposizione è stato inserito un apposito campo denominato *"comunicazioni del curatore"* nella parte relativa allo SCIoglimento e PROCEDURE CONCORSUALI dei certificati di: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA; ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE IMPRESE SOCIALI; ANAGRAFICO; ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA /UNITA LOCALE; ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA; ISCRIZIONE DEI POTERI PERSONALI; ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE ABBREVIATO; SOCIETÀ SOGGETTA A D ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO; MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE; CERT. IMPRESA.

○ Il comma 4 dell'art.1 del decreto legge 25 marzo 2010 n.40 al fine di contrastare gli illeciti fiscali internazionali ed al fine della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti impone l'obbligatorietà delle comunicazioni, attraverso COM.UNICA, delle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale e di tutte le comunicazioni relative ad altre operazioni straordinarie.

E' stata, quindi, prevista nel campo denominato *"cancellazione o trasferimento di sede"* alla voce : *"informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia"* l'aggiunta : *"o all'estero"* nei seguenti certificati: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA; ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE IMPRESE SOCIALI; ANAGRAFICO; ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA /UNITA LOCALE; ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA; ISCRIZIONE DEI POTERI PERSONALI; ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE ABBREVIATO; SOCIETÀ SOGGETTA A D ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO; MODELLO DI



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE; CERT. IMPRESA.

○ Gli artt. 76, comma 2 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica. 05-10-2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» dettano la disciplina delle attestazioni di qualificazioni per la partecipazione a bandi di gara. In particolare il comma 1 dell'art.107 specifica che le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della Camera di commercio.

Pertanto si è previsto di aggiungere nel campo denominato “attività” la voce “attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici” nei seguenti certificati: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA; ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE IMPRESE SOCIALI; ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA; ANAGRAFICO; MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE; CERT. IMPRESA.

○ In attuazione dell'art.80 del d.lgs. n.59/2010 sono stati emanati quattro decreti ministeriali datati 26 ottobre 2011 per disciplinare le procedure di iscrizione al Registro delle imprese delle figure di agente di affari in mediazione; agenti e rappresentanti di commercio; mediatori marittimi; spedizionieri. Tali decreti (cfr. art.7 del decreto per i mediatori; art.8 del decreto per i rappresentanti di commercio; art.8 del decreto per mediatori marittimi; art. 8 del decreto per spedizionieri) hanno previsto l'iscrizione in apposita sezione di soggetti persone fisiche che si iscrivono, in quanto tali, nel REA. Ciò costituisce un'innovazione che ha comportato l'introduzione del nuovo specifico certificato di iscrizione nel REA: “DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA” .

○ A seguito delle modifiche apportate all'art.19 della legge 8 agosto 1990 n.241 dal comma 4 bis dell'articolo 49 decreto legge 31 maggio 2010, n.78 ( convertito con modifiche dalla legge n.122/2010 la “dichiarazione di inizio di attività” è stata sostituita da una “segnalazione certificata di inizio di attività” . In attuazione di quanto dispone il comma 4-bis della citata normativa in base al quale : “Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale” si è reso, inoltre, necessario procedere alla sostituzione nei certificati della vecchia dizione con la nuova.

Infine:

○ A seguito dell'introduzione della disposizione contenuta nell'art.15 della legge 12 novembre 2011 n.183 che detta “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello



*Stato*” le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni relative a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo fra privati, mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà. E’ stato, inoltre, previsto che sulle certificazioni da produrre ai privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*”. L’apposizione di tale dicitura ha riguardato, ovviamente, tutti i modelli di certificato.

○ Si rammenta tuttavia, che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n. 5/12 del 23 maggio u.s. ha evidenziato che la disposizione sopra richiamata svolge la propria efficacia unicamente nei confronti delle amministrazioni (ed equiparati) italiane. **Pertanto quando il certificato venga richiesto per utilizzazione presso un’amministrazione comunitaria diversa da quella nazionale o comunque straniera la dicitura suddetta non deve essere apposta.** Deve essere apposta la dicitura, indicata dalla suddetta circolare “Ai sensi dell’art. 40 del DPR 28.12.2000, n. 445 il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.

○ Parimenti, precisa la suddetta circolare 5/12, il divieto di cui all’articolo 40 **non comprende l’utilizzazione in sede giurisdizionale** dei certificati stessi.

Infine, sono state apportate alcune modifiche al modello di RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA. L’attuale modello è stato adottato con d. m. 28 marzo 2010 al fine di garantire l’omogeneità del documento sul territorio e nel rispetto dei contenuti previsti dall’art. 13 del D.P.C.M. del 6 maggio 2009. Nel nuovo modello sono stati evidenziati i riferimenti normativi ( art.9, L.2 aprile 2007, n.40; art.5, co. 2 del d.P.R. 7 settembre 2010, n.160 e art.5, co. 1 e 2 del d.m. 10 novembre 2011).

Nel campo denominato “*oggetto della comunicazione*” sono state aggiunte due voci delle gestioni INPS in precedenza non previste. Queste voci sono state individuate con l’Istituto nel corso dell’avvio della Comunicazione Unica. Si tratta precisamente della voce “Inps imprese artigiane” che sostituisce la voce “ *Inps previdenza artigiana*” per motivi di coerenza con la nuova modulistica del Registro imprese. E’ stata aggiunta la voce “*Inps – imprese del commercio e dei servizi*” con la quale si precisa la gestione previdenziale deputata alle imprese in questione, anche a seguito dell’integrazione nella modulistica del registro imprese dei quadri previdenziali per il commercio. La seconda voce aggiunta “*Inps – coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali*” precisa la gestione previdenziale delle imprese in questione. Inizialmente la gestione era accomunata nella generica indicazione “*Inps – imprese agricole*” che corrisponde a diverse gestioni nell’Istituto a seconda della natura dell’impresa (con dipendenti o meno).

E’ stato, inoltre, previsto un campo apposito per l’indicazione del Comune di riferimento del SUAP.



**IL DIRETTORE della DIVISIONE**  
*(Marco Maceroni)*